

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 da ultimo aggiornati dal D.M. 01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO che l'armonizzazione contabile, in sintesi, prevede:

- La predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- L'adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;
- La classificazione del bilancio finanziario nella parte entrate per titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- La tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
- L'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata;
- L'obbligo di accertare per intero l'importo del credito anche delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Fondo Crediti di dubbia Esigibilità";
- Le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa;
- La determinazione del risultato di amministrazione "presunto" che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati;
- La redazione del piano degli indicatori;
- La redazione della nota integrativa;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

DATO ATTO che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 (differito dall'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2021 approvata con Delibera di CC n. 65 del 19.12.2019;

CONSIDERATO pertanto che:

- le aliquote IMU per l'anno 2021 sono quelle approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.06.2020. Ai sensi dell'art. 1 comma 756 della L. 27/12/2019 n. 160: *“A decorrere dall'anno 2021 i comuni...(omissis)...possono diversificare le aliquote...(omissis)...esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro Economia e Finanze da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge”*. Alla data attuale il Decreto del MEF non è ancora stato emanato;

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

DATO ATTO che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge;

CONSIDERATO che il comune per l'anno 2020 ha approvato le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, ai sensi del citato art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, e che pertanto le tariffe per l'anno 2021 verranno approvate contestualmente all'adozione del PEF 2021 comprendendo la copertura del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 (la definizione della misura del recupero fissato da 1 a 3 anni verrà stabilita in tale atto);

RICHIAMATO l'art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO che, nei provvedimenti legislativi in corso di emanazione (Legge di Bilancio 2021 e Decreto “milleproroghe”) si prospetta la possibilità di confermare l'attuale modalità di tassazione relativamente a TOSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni per l'anno 2021; nel caso di entrata in vigore dell'anzidetto canone dal 2021, si provvederà all'approvazione di idoneo regolamento e delle relative tariffe entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;

DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 149 del 29.12.2020 “Art. 208 Legge 285 del 30.04.1992 – Determinazione dei proventi delle sanzioni amministrative Codice della strada da destinare a finalità specifiche – anno 2021”;
- Giunta Comunale n.150 del 29.12.2020 “Approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, art. 2 – comma 594 e seguenti della Legge 244/2007”;
- Giunta Comunale n. 140 del 14/12/2020 “Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023 e modifica della programmazione”;
- Giunta Comunale n. 30 del 12/03/2020 “Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2020/2022 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 198/2006”;
- Giunta Comunale n. 147 del 29.12.2020 “Servizi Pubblici a domanda individuale. Determinazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi – anno 2021”;
- Giunta Comunale n. 151 del 29.12.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Ricognizione tariffe anno 2021 di tributi e servizi comunali”

DATO ATTO che il Comune di Bricherasio non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 04/06/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che il Comune di Bricherasio, avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non è tenuto all’approvazione del Bilancio Consolidato, come disposto dal D.M. 01/03/2019;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

PRESO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 è contenuto il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del triennio 2021-2023;

VISTO lo schema di DUP semplificato (Documento Unico di Programmazione – nota integrativa) per gli esercizi 2021/2023 (nota integrativa) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 29.12.2020;

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento del triennio 2021/2023 e verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione semplificato;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, in particolare con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione;

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VISTO il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre lo schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai provvedimenti al Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali e trasmessi all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

VISTI:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

2) DI APPROVARE lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

3) DI APPROVARE lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021/2023;

4) DI SOTTOPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

5) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica,

comprese quelle relative al risultato di competenza di cui all'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

6) DI DEPOSITARE gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di Legge;

7) DI TRASMETTERE gli atti, all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Inoltre,
con separata unanime votazione favorevole

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per garantire la presentazione al Consiglio Comunale entro il termine di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
FERRARA dott.ssa Alessandra
